

DETERMINAZIONE N. 89/2022

OGGETTO: Necessità di estensione temporale, senza oneri aggiuntivi, del Contratto esecutivo al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 3 (definito a seguito delle Determinazioni n. 41/2022 e n. 60/2022). CUI S97735020584202100008. CIG derivato: 911836372F, per la continuità operativa del sistema di protocollo, stante l'assenza di Convenzioni idonee nell'immediato al soddisfacimento delle esigenze operative dell'Agenzia e nelle more del subentro del futuro fornitore o dell'adozione di una soluzione in riuso.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale all'ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTI:

- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il "Codice dell'amministrazione digitale"
- il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022, approvato con D.P.C.M. 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053;

VISTA la Determinazione n. 580/2021 del 27 ottobre 2021 di "Rimodulazione assetto organizzativo" dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica" a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n.241 del 14 ottobre 2016);

CONSIDERATO che nel corso del 2018 è stata avviata una istruttoria per garantire all'Agenzia l'acquisizione dei servizi necessari a dotare gli Uffici di una soluzione di protocollo informatico, nel rispetto delle principali disposizioni dei contratti pubblici e degli acquisti di beni e servizi ICT e che obbligano, fra l'altro, a verificare la fattibilità di ricorrere alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti quadro Consip;

VISTO, infatti, il contesto normativo vigente che obbliga fra l'altro a verificare la fattibilità di ricorrere alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti Quadro Consip, e agli strumenti del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'acquisizione di beni, forniture e servizi ICT, fra cui il

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici";
- le principali disposizioni che regolano gli acquisti di beni e servizi ICT, fra cui: l'art. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" con particolare riferimento ai commi da 494 a 520) e il D.lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015, che obbliga le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto e Consip S.p.A., tra cui rientra il Contratto quadro in esame;
- l'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forza del quale il CQ, il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti introdotto con il ricordato decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ricade nell'ambito del previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che in linea con le disposizioni citate, quindi, si è in primis verificata l'idoneità e la fattibilità degli strumenti quali le Convenzioni e i Contratti quadro della Consip, riscontrando la congruenza dei servizi compresi nel Contratto Quadro (CQ) SPC Cloud - Lotto 3 – "*Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni*" stipulato tra Consip s.p.a. e il RTI composto da Almax - The Italian Innovation Company S.p.A., Almaxwave s.r.l., Indra Italia S.p.A., PWC, ora Intellera Consulting S.r.l., per le esigenze operative dell'Agenzia, e in particolare per l'integrazione della piattaforma per la gestione del sistema di protocollazione AgID, per la gestione documentale as a Service e per la fornitura dei connessi servizi a supporto;

CONSIDERATO che:

- a seguito delle Determinazioni n. 261/2018 e n. 303/2018 è stato definito con il citato RTI il Contratto esecutivo al Contratto-Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 3 (trasmesso all'RTI con prot. nr. 14611 del 13.09.2018 e restituito controfirmato con il prot. nr. 14795 del 19.09.2018, CIG derivato: 7615897505) per rendere interoperabile il sistema di protocollazione dell'Agenzia attraverso un nuovo strumento fruibile da interfaccia web e in grado di colloquiare con applicativi esterni, per l'importo massimo di € 396.056,25 IVA esclusa (pari a € 483.188,63 IVA inclusa) per la durata di 30 mesi;
- a seguito delle Determinazioni n. 470/2020 e n. 502/2020 è stato poi definito con l'RTI un nuovo Contratto esecutivo (trasmesso all'RTI con prot. nr. 15164 del 1.12.2020 e restituito controfirmato con il prot. nr. 15183 del 1.12.2020, CIG derivato: 85103578C2) con durata fino al 30 marzo 2022 - termine del Contratto Quadro di riferimento - per un importo di €. 249.452,00 IVA esclusa (pari a € 304.331,44 IVA inclusa) per continuare a disporre, senza soluzione di continuità, dei servizi essenziali di protocollazione nelle more degli esiti delle verifiche tecniche avviate per identificare nuove soluzioni tecniche per garantire sia l'evoluzione che la gestione e continuità operativa del sistema di protocollo dell'Agenzia;

CONSIDERATO che successivamente, si è avviata una nuova adesione al citato CQ SPC Cloud lotto 3 e a seguito dell'Appunto del 10 febbraio 2022 dell'Area CERT-AgID, della Determinazione di adesione n. 41 del 21 febbraio 2022; dell'Appunto di stipula del RUP del 1 marzo 2022 e della Determinazione

a contrarre e di stipula n. 60 del 10 marzo 2022 si è reso necessario definire altro Contratto esecutivo al citato CQ SPC cloud lotto 3, per poter disporre di un plafond di ulteriori servizi cui poter attingere fino alla scadenza naturale del Contratto Quadro (marzo 2022), per l'importo complessivo effettivo massimo di € 147.362,16 IVA esclusa (pari a 179.781,84 IVA inclusa), per la continuità operativa del sistema di protocollo AgID, stante l'assenza di Convenzioni idonee nell'immediato al soddisfacimento delle esigenze operative dell'Agenzia e nelle more del subentro del possibile futuro fornitore subentrante o dell'individuazione di una soluzione in riuso;

CONSIDERATO che il dimensionamento del CE era comunque stato ipotizzato in via prudenziale, utilizzando in sostanza tutto il budget disponibile per il 2022 in linea con l'applicazione sopravvenuta dell'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021, così come convertito nella legge 215/2021 che stava disponendo l'ampliamento ex lege del massimale economico del CQ;

CONSIDERANDO:

- il citato art.16 bis, comma 7, introdotto dalla Legge n.215 del 17 dicembre 2021 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;
- che il giorno 11 febbraio 2022, in applicazione della Legge all'art 16 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in legge 17 dicembre 2021, n. 215, Consip s.p.a. ha comunicato che i massimali dei lotti sono stati estesi ognuno del 50% del valore del proprio importo iniziale;
- che però come precisato dall'RTI affidatario del citato CQ e come segnalato del resto anche dalla Consip alle Amministrazioni aderenti ai CQ, fra cui rientra il CQ SPC Cloud lotto 3 di cui trattasi, tale aumento dell'importo massimo, non ha comportato di contro alcuna estensione temporale della scadenza naturale dei CQ SPC Cloud;
- che si rende necessario per l'AgID disporre ancora dei servizi acquisiti in forza del Contratto vigente per la continuità del protocollo senza oneri aggiuntivi ulteriori, tenuto conto del dimensionamento dei servizi previsto nel citato CE al CQ SPC Cloud lotto 3, definito a seguito delle DT 41/2022 e 60/2022, succitate;
- che, come confermato dalla Stazione appaltante del CQ SPC Cloud Consip, e da approfondimenti interni e con l'RTI affidatario dei servizi del CQ di cui trattasi, è, comunque, facoltà di ogni Amministrazione contraente, al ricorrere dei presupposti stringenti previsti dalla normativa vigente ratione temporis e applicabile ai Contratti Quadro e ai relativi Contratti Esecutivi ed elaborati dalle prassi e giurisprudenza, valutare l'opportunità di estendere temporalmente i suddetti Contratti Esecutivi, ove necessario;

CONSIDERATO che:

- la possibilità di estensione temporale e di proroga, qualora prima della scadenza del CQ non si disponga di un nuovo fornitore subentrante, è del resto anche se per altri presupposti, espressamente prevista dall'art. 5.2 del Contratto Quadro, cui si riferisce il Contratto esecutivo definito per garantire ad AgID i servizi essenziali al proprio sistema di protocollo;
- l'Agenzia intende chiedere all'RTI del citato CE al CQ SPC Cloud lotto 3, definito a seguito delle DT 41/2022 e 60/2022, l'estensione temporale per massimo 6 (sei) mesi (una proroga c.d. tecnica) nelle more del subentro di un futuro fornitore o dell'adozione di una soluzione in riuso e che non comporta oneri aggiuntivi per l'Agenzia stessa;

CONSIDERATO che come rappresentato da ANAC (fra l'altro nella deliberazione n. 34 del 9 marzo 2011 e nel parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013) la c.d. "proroga tecnica":

- è un istituto non previsto dalle disposizioni del Codice, ma elaborato in via pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità, quale prassi amministrativa, riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie, in considerazione della necessità - riscontrata e

adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco dell'azione amministrativa;

- può trovare la sua giustificazione teorica nel principio di continuità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione e, più precisamente, discende dal bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza (che invece si trova alla base dell'imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di commesse pubbliche);
- è teorizzabile, in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ed ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (in linea con il citato art. 97 Cost.);

CONSIDERATO che conformemente a parte della giurisprudenza, sviluppatasi in merito alla prorogabilità dei contratti a seguito delle disposizioni di cui all'art. 23 della Legge 18 aprile 2005, n. 62, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*" (Legge comunitaria 2004), l'Autorità ha infatti individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa sopra richiamato, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (ex multis, Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, 19 dicembre 2012, n. 110, 19 settembre 2012, n. 82, 10 settembre 2008, n. 36, 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, CdS, V, 7 aprile 2011, n. 2151);

CONSIDERATO che ricorrono ragioni obiettivamente non dipendenti dall'AgID e la necessità di assicurare la prosecuzione dei servizi e garantire la continuità del sistema di protocollo;

VISTO l'Appunto dell'Area CERT dell'AgID, firmato in via di urgenza il 26 marzo 2022, con cui stante la necessità di garantire la continuità dei servizi acquisiti per il sistema protocollo e l'assenza di Convenzioni idonee nell'immediato al soddisfacimento delle esigenze operative dell'Agenzia in linea del resto con le indicazioni date dalla SA Consip e della proposta dell'RTI affidatario, si propone di ricorrere, per 6 (sei) mesi, a parità di massimale e senza oneri aggiuntivi, alla prosecuzione del citato CE al CQ SPC Cloud lotto 3 CUI S97735020584202100008. CIG derivato: 911836372F, che garantisce i servizi essenziali al sistema di Protocollo AgID, in coerenza con il principio costituzionale di buon andamento e continuità amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, tenuto anche conto dell'effort finora speso, del trend dei servizi da richiedere e dell'effettivo utilizzo stimato dei plafond a suo tempo stimati, stante l'assenza di Convenzioni idonee nell'immediato al soddisfacimento delle esigenze operative dell'Agenzia e nelle more del subentro del possibile futuro fornitore o dell'adozione di una soluzione in riuso;

CONSIDERATO che sentito il RUP, stante l'urgenza di procedere, per il citato CE al CQ che regola i servizi di protocollo e che si rende necessario estendere alla luce del citato appunto, senza oneri aggiuntivi, sarà cura dell'Area proponente e del RUP sentire gli Uffici competenti per il tema del contributo dovuto ai sensi dell'art. 18 c. 3, L. 177/2009 e s.m.i. e da regolare fra le parti con opportuno accordo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., alla luce del recente parere dell'Avvocatura dello Stato (prot. AgID con il nr. 6187 del 24 marzo 2022) che segue il parere sempre dell'Avvocatura dello Stato (prot. AgID nr. 12265/2018, e trasmesso a Consip con prot. nr. 14225/2018), che riteneva non dovuto detto contributo, in virtù del ruolo differente e del qualificato apporto fornito da AgID alla predetta centrale di committenza nella predisposizione delle specifiche tecniche, nella stesura dei capitolati e atti di gara, nella loro gestione, supervisione e controllo;

CONSIDERATO che in ogni caso la proposta di prosecuzione non comporta oneri aggiuntivi;

CONSIDERANDO:

- il Bilancio di previsione 2021 e triennio 2021-2023, adottato con Determinazione n. 458 del 30 giugno 2021, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella relazione del 21 giugno 2021 (prot. n. 12769 del 24 giugno 2021), approvato con Decreto della “Presidenza del Consiglio dei Ministri” a firma del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 29 dicembre 2021;
- la Determinazione n. 4 del 14 gennaio 2022 con la quale si è autorizzata la gestione provvisoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- che la copertura dei costi connessi è assicurata dalla programmazione del budget 2022- 2024 in via di definizione e, fino alla conclusione dell’iter di approvazione, nei limiti della gestione provvisoria in vigore, in relazione al costo mensile pari ad un dodicesimo del budget 2021;
- la conferma della disponibilità dei fondi degli uffici competenti,

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

1.Di procedere, stante l’assenza di Convenzioni idonee nell’immediato al soddisfacimento delle esigenze operative dell’Agenzia e nelle more del subentro del possibile futuro fornitore o dell’adozione di una possibile soluzione in riuso, alla proroga temporale per 6 (sei) mesi del Contratto esecutivo al CQ SPC Cloud lotto 3 (definito in coerenza con le DT DG n. 41/2022 e n. 60/2022) CUI S97735020584202100008. CIG derivato: 911836372F, con l’RTI composto da Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A., Al mawave s.r.l., Indra Italia S.p.A., Intellera Consulting S.r.l. per l’acquisizione dei servizi essenziali al sistema di protocollo AgID;

2.Di procedere alla richiesta di prosecuzione tramite la lettera d’ordine in allegato, senza oneri aggiuntivi per l’AgID, fermo restando quindi l’importo massimo previsto (di € 147.362,16 IVA esclusa, pari a 179.781,84 IVA inclusa) e il diritto di recesso ad nutum, qualora si renda possibile disporre, prima della scadenza della proroga di un nuovo fornitore/fornitura/soluzione in riuso idonea a garantire la continuità dei servizi;

3.Di confermare quale Responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Patrizia Gentili e quale Direttore dell’esecuzione la Dott.ssa Dianella Lombardini, per tutti gli adempimenti previsti per la fase di esecuzione della prosecuzione del contratto necessario per il sistema di protocollo e per l’informativa agli uffici competenti e al referente per la trasparenza competente delle date di inizio e fine delle attività, sia ai fini delle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente sul Portale dell’Amministrazione Trasparente che sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti che ai fini della copertura definitiva di budget;

4.Di dare mandato ai competenti referenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

ing. Francesco Paorici